La cessione di un contratto di Lavoro

La cessione del contratto di lavoro è un istituto disciplinato dall'articolo 1406 del Codice civile che permette al datore di lavoro originale (cedente) di **trasferire** a un soggetto terzo (cessionario) l'accordo occupazionale in corso con il **dipendente**, a patto che quest'ultimo fornisca la propria approvazione.

Diversamente dalla cessione d'azienda o di un suo ramo — disciplinata dall'art. 2112 c.c., che si applica in modo automatico sostanzialmente senza esigere l'assenso del personale — il passaggio del singolo contratto non può mai essere disposto in via unilaterale dal datore o dai datori. È infatti **indispensabile l'esplicita adesione del lavoratore.**

Attraverso la cessione, la relazione lavorativa non si estingue, bensì prosegue **senza alcuna interruzione** (senza soluzione di continuità) in capo al nuovo datore.

Il cessionario – cioè il nuovo datore – subentra esattamente nella medesima posizione del precedente, facendosi carico di ogni diritto e dovere connesso all'accordo:

- anzianità aziendale maturata;
- inquadramento professionale e mansioni assegnate;
- trattamento economico e stipendio;
- spettanze accumulate (ferie residue, TFR, permessi, ecc.).

Per il dipendente, di conseguenza, non si verifica alcuna variazione sotto il profilo normativo e retributivo: il rapporto prosegue in perfetta continuità.

L'articolo 1408 c.c. stabilisce che il cedente non viene sollevato dai propri impegni contrattuali qualora il lavoratore non abbia espressamente dichiarato di liberarlo, quindi è bene che l'accordo scritto di cessione del contratto di lavoro sia chiaro nella sua esposizione e manifesti l'espressa volontà delle 3 parti. L'operazione fa conseguire una **responsabilità solidale** tra vecchio e nuovo datore per la totalità delle competenze maturate fino alla data del trasferimento (retribuzioni arretrate, ferie, TFR accantonato, ecc.). Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto a spettanze non ottenute, ha dunque la facoltà di rivolgersi indistintamente a ciascuna delle due imprese per ottenere il soddisfacimento dei propri crediti pregressi.

Per ulteriori informazioni
UFFICIO PAGHE
tel. 0173/226687
e-mail libripaga@acaweb.it

Categoria

1. News Paghe

Data di creazione
3 Agosto 2026